



Università
Ca' Foscari
Venezia

REGOLAMENTO DEL CENTRO “NEW INSTITUTE: CENTRE
FOR ENVIRONMENTAL HUMANITIES AT THE CA’ FOSCARI
UNIVERSITY OF VENICE”

Articolo 1 - Costituzione

1. The New Institute: Centre for Environmental Humanities at the Ca' Foscari University of Venice (d'ora in poi denominato Centro) è un Centro di Ricerca di Ateneo costituito su iniziativa dell'Università Ca' Foscari Venezia (d'ora in poi denominata Ateneo) e della THE NEW INSTITUTE FOUNDATION GmbH (di seguito Foundation).
2. Il Centro si avvale, per l'esercizio delle sue attività, delle strutture dell'Ateneo interessate agli scopi istitutivi del Centro stesso.
3. Al Centro possono aderire a titolo individuale docenti dell'Ateneo, ovvero studiosi che condividano lo scopo del Centro, previa approvazione del Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri.
4. Il Centro è validamente attivato con la nomina dei rappresentanti in seno al Comitato Scientifico, di cui all'art. 6.

Articolo 2 - Finalità

1. Lo scopo del Centro è quello di creare e sviluppare un programma di ricerca interdisciplinare nelle scienze umane e sociali, tessere un dialogo con altri settori dell'arte, della scienza e della tecnologia, così come con esperti del lavoro, dei media e dell'informazione, della politica e altri stakeholders, al fine di studiare i più rilevanti e pressanti problemi della società contemporanea e della sua evoluzione sul piano tecnologico, culturale ed economico, e contribuire a trovare risposte e fornendo raccomandazioni soluzioni ai decisori politici.
2. A tal fine il Centro svilupperà attività di ricerca accademica attraverso il contributo dei docenti, ricercatori e dottorandi e studenti di Ca' Foscari, e cercando il coinvolgimento più ampio di studiosi e professionisti esterni, nazionali e internazionali nella ricerca e nelle iniziative di formazione (scuole dottorali) e di convegnistica e di discussione pubblica associate alle attività di ricerca.
3. Le aree specifiche di ricerca e di attività del Centro verranno definite dal Comitato Scientifico, di cui al successivo Articolo 6, d'intesa con la Foundation.

Articolo 3 - Funzionamento

1. Per le sue attività e per il suo funzionamento il Centro dispone delle seguenti risorse:
 - a) eventuali contributi versati dalla Foundation;
 - b) ulteriori eventuali contributi assegnati al Centro dall'Ateneo e dalle sue strutture a titolo di cofinanziamento delle attività del Centro stesso;
 - c) contributi acquisiti dal Centro da Istituzioni e programmi di ricerca nazionali e internazionali, da Enti locali e regionali e dallo Stato;
 - d) ogni altra forma di contributo esterno compatibile con il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Le risorse finanziarie destinate al Centro vengono utilizzate in base alle determinazioni degli organi di questo, che hanno completa autonomia nell'allocazione delle risorse medesime.

3. La sede amministrativa del Centro, definita con Decreto del Direttore Generale, cura la gestione delle risorse finanziarie destinate alle attività di funzionamento. L'Ateneo trasferisce alla sede amministrativa le poste corrispondenti.

4. Eventuali decisioni assunte dal Centro che dovessero comportare impegni verso terzi sono sottoposte all'approvazione del Rettore.

Articolo 4 - Organi

1. Gli organi del Centro sono:

- il Coordinatore Scientifico (di seguito Coordinatore);
- il Comitato Scientifico.

Articolo 5 – Coordinatore scientifico

1. Il Coordinatore Scientifico è nominato dal Rettore tra i docenti dell'Ateneo con elevata qualificazione scientifica sui temi inerenti alle attività del Centro.

2. Il Coordinatore rimane in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una volta.

3. Il Coordinatore, d'intesa con il responsabile della struttura amministrativa di supporto alla gestione del Centro limitatamente alle lettere d) ed e):

a) sovrintende al funzionamento del Centro e ne coordina l'attività. Esso è responsabile del raggiungimento degli obiettivi definiti d'intesa con la Foundation;

b) coordina l'attività scientifica del Centro; cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative, definiti dal Comitato Scientifico;

c) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato Scientifico, che convoca e presiede;

d) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;

e) predisporre il budget di previsione e il consuntivo;

f) cura le relazioni con gli Enti e le Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento delle attività scientifiche del Centro.

Spetta inoltre al Coordinatore, in collaborazione con il Comitato Scientifico:

i. individuare annualmente il piano delle ricerche del Centro, concordandole con la Foundation e coordinandole con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;

ii. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con Enti pubblici e privati.

4. In caso di necessità e urgenza il Coordinatore può adottare provvedimenti di competenza del Comitato Scientifico, proponendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

5. Predisporre una relazione annuale sulle attività del Centro da inviare al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e alla Foundation. Il Coordinatore, previa istanza formale da parte della Foundation, fornirà a questa ogni informazione richiesta.

6. Al Coordinatore può essere attribuita una indennità di carica, il cui ammontare viene definito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 8 membri (compreso il Coordinatore, che lo presiede), rappresentativi di ogni Dipartimento e scelti tra i docenti di Ateneo in base all'alta qualificazione scientifica sui temi inerenti alle ricerche e alle attività che rientrano nei programmi scientifici del Centro.

2. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rinnovati consecutivamente una volta. Tale Comitato è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, sentiti i Direttori di Dipartimento.

3. Il Comitato Scientifico è convocato dal Coordinatore Scientifico, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea può riunirsi anche in forma telematica o in tele/videoconferenza. A parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Partecipa alle riunioni, con funzioni di verbalizzazione e di trasmissione dei dati utili all'assunzione delle delibere, un componente del personale amministrativo designato dalla sede amministrativa.

5. Il Comitato Scientifico:

a) approva, su proposta del Coordinatore, il budget di previsione e il consuntivo;

b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, le richieste di adesione da parte dei docenti e degli studiosi che vogliono aderire al Centro a titolo personale;

c) definisce, con il Coordinatore, la programmazione annuale e scientifica del Centro;

d) approva il piano delle azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con Enti pubblici e privati;

Articolo 7 - Modifiche

1. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 8 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente